*CAMERA CIVILE VENEZIANA*

*Seminario d'aggiornamento*

*TECNOLOGIE INFORMATICHE E PROFESSIONE FORENSE*
*L'avvocato e l'I.T.*

*Mestre, 18 dicembre 2009*

# *Strumenti informativi per lo studio legale, in particolare il sito web*

*Avv. Marisa Bonanno*

## ....CENNI NORMATIVI:

**Art.10 D.lgs 70/2003: L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della società dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignità, all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi.**

**L.248/2006 (cd Bersani) sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: (...) b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonche' il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto e' verificato dall'ordine. (…) Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle**

*Avv. Marisa Bonanno*

**Cass. civ., sez. Unite 20-12-2007, n. 26810**

**In materia di responsabilità disciplinare degli avvocati, le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo che attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giurisdizione speciale appartenente all'ordinamento generale dello Stato, e come tali sono interpretabili direttamente dalla Corte di legittimità. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 15 Dicembre 2006)**

***Avv. Marisa Bonanno***

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 23 giugno 2008**
**(risposta a indagine AGCOM 2008)**

**...rimangono così invariati: 1) il divieto di pubblicità comparativa ed elogiativa; 2) il riferimento ai limiti della dignità e del decoro della professione nell'attività di informazione al pubblico; 3) alcuni divieti contenuti nell'articolo 19 del codice come quello di accaparramento di clientela o il divieto di offerta di prestazioni al domicilio o in luoghi aperti al pubblico.**

**...i divieti pubblicitari sono funzionali all'interesse generale che l' informazione data dall'avvocato risponda a criteri di correttezza e verità, senza tenere conto che analoghi canoni sono contenuti in codici deontologici di altri paesi europei, come Francia e Spagna.**

**...si vuole evitare che gli iscritti all'albo possano compiere azioni di promozione o propaganda capaci di compromettere la fiducia dei soggetti che a loro si rivolgono e di pregiudicare la dignità della professione**

***Avv. Marisa Bonanno***

## REQUISITI DELL'INFORMAZIONE PROFESSIONALE

| | |
|---|---|
| **TRASPARENZA E VERIDICITA'** | **NO pubblicità comparativa elogiativa,risultati raggiunti e promesse di risultato** |
| **DECORO** | **NO informazioni non pertinenti e denigratorie** |
| **RISERVATEZZA E SEGRETO** | **NO nomi clienti ed altre notizie sugli incarichi** |
| **TARIFFE** | **NO promesse di sconti e prestazioni gratuite** |

*Avv. Marisa Bonanno*

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 5 – Doveri di probità, dignità e decoro.

**L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.**
**I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.**
**II. L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.**
**III. L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.**

*Avv. Marisa Bonanno*

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 9 – Dovere di segretezza e riservatezza.

**È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.**

**I. L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.**

**II. La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.**

**III. L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.**

**IV. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:**

**a. per lo svolgimento delle attività di difesa;**

**b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;**

**c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;**

**d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.**

**In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.**

*Avv. Marisa Bonanno*

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 10 – Dovere di indipendenza.

**Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.**
**I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.**

*Avv. Marisa Bonanno*

## TITOLO V
## DISPOSIZIONE FINALE

### ART. 60 – Norma di chiusura.

**Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.**

*Avv. Marisa Bonanno*

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 17 – Informazioni sull'attività professionale.

**L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.**
**Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'Ordine.**
**Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale.**
**L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.**
**Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.**
**In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.**
**I. Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati.**
**II. E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.**

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 17 bis – Modalità dell’informazione.

**L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:**
**- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;**
**- il Consiglio dell'Ordine presso il quale e iscritto ciascuno dei componenti lo studio;**
**- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato.**
**- il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.**

**(...)**

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
## ART. 17 bis – Modalità dell’informazione.

**(...segue)**

**Può indicare:**

**- i titoli accademici;**

**- i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;**

**- l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;**

**- i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;**

**- le lingue conosciute;**

**- il logo dello studio;**

**- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;**

**- l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;**

**L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui e espresso.**

**Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.**

**Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.**

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 18 – Rapporti con la stampa.

**Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.**

**I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.**

**II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.**

**III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.**

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### ART. 19 – Divieto di accaparramento di clientela.

E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro.

I. L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III. E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IV. E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.

**IL SITO WEB IN PRATICA.....**

**- scelta del dominio e registrazione: dalla visura presso NIC o ICAN devono risultare tutti i dati dello studio; il dominio non può essere intestato o amministrato da un soggetto terzo;**
**- il nome a dominio non deve ingenerare confusione con enti ufficiali;**
**- le pagine (home o dedicata) devono contenere indicazione chiara dei dati dei singoli professionisti e della struttura dello studio (o del network) al quale il sito si riferisce;**
**- indicazione delle attività (non specializzazioni) effettivamente svolte, in numero e specificazione veritiere e significative; il diploma universitario può essere indicato ma non costituisce di per sé specializzazione;**
**- non indicare attività non pertinenti e/o incompatibili (es.: agente di calciatori, premio olio d'oliva DOP, mediazione immobiliare, etc.....);**
**- non inserire o comunque collegare riferimenti ad attività commerciali altrui; ammessi tutti i collegamenti, loghi e immagini di riviste giuridiche e siti ufficiali;**
**- non invitare il pubblico a prendere contatto con lo studio o comunque a fornire dati personali che possano in qualsiasi modo essere recepiti da terzi; le pagine a disposizione della clientela devono essere accessibili mediante autenticazione e connessione cifrata;**

***Avv. Marisa Bonanno***

## .....IL SITO WEB IN PRATICA

- nessun riferimento a costi, sconti e facilitazioni di pagamento: basta un link alle tariffe vigenti;
- no ad espressioni autoreferenziali del tipo: “significative competenze” “capacità personali ed alto livello di specializzazione” “servizio mirato ed altamente qualificato in ogni tipologia di incarico”;
- no ad espressioni anche genericamente denigratorie dell'operato altrui;
- ammesse fotografie e filmati dei professionisti, nei limiti di pertinenza e decoro; non eccedere con riprese artistiche dello studio;
- ampio utilizzo di contenuti (sentenze, note, articoli) nel rispetto della tutela dei dati personali e del diritto d'autore)

## .....ALTRE COMPARSE SULLA RETE

- si inserimento in annuari ed elenchi con i soli dati identificativi;
- no pagine informative su siti di terzi;
- no partecipazione a network mediatori fra avvocati e clienti;
- si rubriche del tipo l'avvocato risponde, purchè senza inquadramento nella struttura ospitante e nell'anonimato dell'istante;
- interviste, articoli e conferenze nei limiti di cui all'art.18.

*Avv. Marisa Bonanno*

**Cons. Naz. Forense 31-12-2007, n. 268**
**Pres. f.f. VERMIGLIO - Rel. BIANCHI - P.M. FEDELI (conf.) - avv. A.L.V.**

**Avvocato - Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - Modalità.**

**I superiori principi della dignità, del decoro e della lealtà, ai quali la professione legale deve ispirarsi anche nella comunicazione informativa lecita, costituiscono principi comportamentali che, nello specifico ambito della disciplina della concorrenza e della pubblicità, sono volti a garantire la tutela della collettività in un ambito caratterizzato dalle asimmetrie informative e nel quale risalta la primaria esigenza di contemperare l'interesse al libero dispiegamento delle dinamiche concorrenziali con l'interesse dalla protezione della fede pubblica e dei diritti fondamentali dei cittadini, quale è principalmente il diritto di difesa costituzionalmente riconosciuto e garantito e, prima ancora, come suo postulato, l'acquisizione della conoscenza e coscienza dei diritti.**
**Viola gli artt. 17 e 19 c.d.f. l'avvocato che, con una comunicazione circolare, offra la disponibilità ad intraprendere coi destinatari una collaborazione professionale futura e prossima, con iniziale provvisorietà (a titolo di prova), nonché ad operare al domicilio dei clienti, assicurando serietà, professionalità e disponibilità anche nei costi, dovendo ravvisarsi l'illiceità del contegno dell'incolpato non nel fatto di avere diffuso notizie circa il complesso delle attività riferibili all'organizzazione del proprio studio, ma nel modo in cui l'attenzione dei destinatari del messaggio è stata catturata, sollecitata con prospettazioni captatorie, ritenuto di per sé lesivo del decoro della professione forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Monza, 3 dicembre 2001).**

**Cons. Naz. Forense 19-12-2008, n. 169**
**Pres. ALPA - Rel. BONZO - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. M.G.**

**Avvocato - Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - Accaparramento di clientela.**

**Va riconosciuto carattere decettivo al messaggio pubblicitario utilizzato dal ricorrente che, pubblicizzando l'istituto del "gratuito patrocinio" da tempo abrogato ed accompagnando tale pubblicità a quella di un'attività di "recupero crediti senza anticipazioni", si presta effettivamente ad ingenerare l'equivoco che la prestazione offerta possa, in concreto rivestire il carattere della gratuità, così assumendo un chiaro sapore accaparratorio di clientela certamente lesivo del prestigio e del decoro della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 18 settembre 2007).**

**Cons. Naz. Forense 19-12-2008, n. 173**
**Pres. f.f. MARIANI MARINI - Rel. CARDONE - P.M. IANNELLI (conf.) - avv. G.A.**

**Avvocato - Norme deontologiche - Pubblicità attività professionale - Valenza captatoria - Divieto.**

**In tema di pubblicità informativa e di rapporti con gli organi di stampa, deve ritenersi ingiustamente diretta ad accaparrare clientela ed a gettare discredito sulla categoria forense la pubblicazione di notizie dirette a promuovere, attraverso una sorta di continua celebrazione del proprio ruolo dal chiaro sapore concorrenziale, la propria immagine professionale piuttosto che non l'esigenza dell'informazione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 12 dicembre 2007).**

*Avv. Marisa Bonanno*

**Cons. Naz. Forense 10-12-2007, n. 211**
**Pres. ALPA - Rel. VERMIGLIO - P.M. MARTONE (conf.) - avv. M.C.**

**Avvocato - Norme deontologiche - Dovere di dignità e decoro - Sito web personale - Pubblicazione foto sconvenienti - Illecito deontologico.**

**L'avvocato, in ogni attività che comporti l'esposizione personale al pubblico, deve improntare la propria condotta a dignità e decoro, sicché deve ritenersi palesemente contrario a tali principi l'inserimento, in un proprio sito web, di fotografie ritraenti una giovane donna (nella specie la moglie del professionista) in abbigliamento discinto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Bologna, 10 novembre 2005).**

***Avv. Marisa Bonanno***

**Cons. Naz. Forense 22-12-2007, n. 219**
**Pres. f.f. TIRALE - Rel. STEFENELLI - P.M. CIAMPOLI (conf.) - avv. P.A.**

**Avvocato - Norme deontologiche - Sito Web - Contenuto - Informazione professionale non veritiera - Pubblicità decettiva - Illecito deontologico - Sussistenza.**

**Pone in essere un contegno disciplinarmente rilevante il professionista che, mediante il proprio sito web, prospetti fallacemente la possibilità di avvalersi di "particolari procedure" per "ottenere un divorzio consensuale in pochi mesi (6-7 mesi) anche senza che siano passati i tre anni dalla separazione e, perfino, senza una preventiva separazione e, quindi, arrivando subito al divorzio con un unico provvedimento", senza specificare che tale possibilità consegue soltanto all'avvio di una procedura in un non meglio specificato paese estero, trattandosi di informazione professionale che non rispetta i limiti essenziali della veridicità e completezza ed assume anzi i caratteri della pubblicità decettiva, contraria come tale ai doveri di dignità e decoro che devono costantemente informare la condotta dell'avvocato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. Modena, 10 ottobre 2005).**

*Avv. Marisa Bonanno*

**Cons. Naz. Forense 04-05-2009, n. 26**
**Pres. ALPA - Rel. DEL PAGGIO - P.M. MARTONE (conf.) - avv. F.C.**

**Avvocato - Norme deontologiche - Principi generali - Divieto di pubblicità - Violazione a mezzo stampa - Illecito deontologico - Sussistenza**

**Viola il dovere di riservatezza propria della professione forense ex art. 9 C.D.F., nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti ex art. 18 C.D.F., il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale divulghi il contenuto della propria corrispondenza, inviata per conto dei propri assistiti.**

**Pone in essere un contegno contrario ai principi di correttezza e riservatezza nonché violativo del divieto di pubblicità propri della professione forense, l'avvocato professionista che in ordine alle modalità di svolgimento di un incarico professionale renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla stampa al fine di pubblicizzare la propria attività professionale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Treviso, 29 maggio 2006)**

*Avv. Marisa Bonanno*

*CAMERA CIVILE VENEZIANA*

*Seminario d'aggiornamento*

*TECNOLOGIE INFORMATICHE E PROFESSIONE FORENSE*
*L'avvocato e l'I.T.*

*Mestre, 18 dicembre 2009*

# *Strumenti informativi per lo studio legale, in particolare il sito web*

*Avv. Marisa Bonanno*